

blici, mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, relativo alla modificazione degli articoli 7 e 47 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada ed alla costituzione della forza in congedo della Milizia stessa. (1771)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 641, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una nuova strada a monte dell'abitato di Genova-Nervi e sono state dettate le relative norme di attuazione. (1772)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alle Commissioni competenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle corporazioni. Ne ha facoltà.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 657, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore delle zone industriali di Pola, Trieste e Marghera. (1773)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle corporazioni della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici. (*Stampato* n. 1682-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gervasio. Ne ha facoltà.

GERVASIO. Onorevoli Camerati, il Regio decreto-legge che dobbiamo convertire in legge, introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

Basterebbe l'enunciazione per far ritenere che dovrebbe trattarsi di un decreto a finalità esclusivamente fiscali; invece, esaminando in profondità le disposizioni che il Regio decreto-legge porta, si vede che, se da un lato vi è una finalità, effettivamente, di esclusivo interesse fiscale, successivamente il decreto si addentra a disciplinare la fabbricazione dei prodotti che ha preso in esame, con tendenza, attraverso premi ed abbuoni di imposta, a indirizzare la produzione al miglioramento qualitativo.

Sotto questi due profili, essendo queste le due finalità del decreto, non si può riconoscere nè l'importanza, nè la necessità della sua emissione.

Però, mentre anticipatamente devo dichiarare che non posso non esser grato al Ministro delle finanze per aver accolto, nella prima parte, un emendamento proposto dalla Giunta del bilancio, d'altra parte non posso fare a meno di dire che sulla parte economica dissento completamente. Quindi è su questa seconda parte che io farò qualche osservazione....

PRESIDENTE. Lei dice così, e poi tira fuori 18 emendamenti! (*Si ride*).

GERVASIO. Purtroppo ne dovrei tirare uno solo: il rinvio della legge a miglior tempo! Ad ogni modo occorrono alcune precisazioni sulla prima parte per evitare che possa esservi anche solo l'ombra del dubbio sull'interpretazione del mio pensiero, su quella che è stata la mia condotta in ciò che concerne la tutela degli interessi dello Stato.

Il regime fiscale degli spiriti, fino alla data della presentazione del decreto che esaminiamo, si fondava su due istituti: l'istituto dell'abbuono e l'istituto del rimborso della tassa sull'alcool a favore dei prodotti destinati all'esportazione.

È chiaro che l'istituto dell'abbuono non presenta preoccupazioni per la Finanza, perchè non è che uno scarico di quello che lo Stato, da un lato, avrebbe dovuto incassare, o ha effettivamente incassato, a favore del prodotto che non venga consumato all'interno e venga esportato. L'istituto del rimborso era invece così congegnato: i prodotti destinati all'esportazione fabbricati all'estero fuori della vigilanza finanziaria godevano del rimborso della tassa sull'alcool per tutta l'ecedenza oltre gli undici gradi fino ai diciannove gradi; la finanza, cioè, non si preoccupava se si trattava di spirito effettivamente aggiunto o se si trattava di spirito contenuto già nel vino, cioè nella materia prima utilizzata come prodotto base per la produzione.